

Fondo di integrazione al reddito

In base a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21.7.1988 ed a parziale modifica dell'accordo attuativo firmato in Emilia Romagna nel luglio 1990, le parti concordano quanto segue:

a) Viene costituita la commissione paritetica, con la costituzione di un Ente denominato Fondo per il sostegno al reddito, regolarmente registrato con atto notarile il 17.7.1991 a cui vengono affidate tutte le competenze previste dagli accordi nazionali e regionali.

b) Di allargare ulteriormente la casistica relativa al punto 7 dell'accordo del 21.7.1988, ai casi di temporanea sospensione dell'attività produttiva per ragioni di riduzioni congiunturali degli ordini.

c) Verranno considerati idonei all'intervento del fondo a sostegno al reddito, le riduzioni e le sospensioni concordate tra le parti sociali.

I periodi coperti saranno di 72 giorni lavorativi (con una franchigia di 5 giorni).

d) Le quote di copertura relative a quest'ultima casistica saranno definite specificatamente con apposito regolamento del fondo di sostegno al reddito e si considera aggiuntivo a quello stabilito nel luglio 1990.

e) Questo accordo sostituisce e/o integra le intese regionali e territoriali in vigore.

Bologna, 18 luglio 1991